

Allianz Enterprise Liability

Var. di Contratto Numero 501225797
Contraente A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA

La tua Agenzia Agenzia di ROMA CIVITUS
VIALE BRUNO BUOZZI 11/13 00197 ROMA
ROMA59@AGEALLIANZ.IT
06 8075246 - 06 92933476

Area Personale www.allianz.it/areapersonale
Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

01G 00002110053963



Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- Allegato 3 - Informativa sul distributore
- Allegato 4 - Informazioni sulla distribuzione del prodotto non-IBIP
- Appendice di Variazione

La presente copertina non costituisce parte dell'appendice di Polizza.

Allianz per te

La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali.

Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate.

Appendice di Variazione

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Codice fiscale/Partita IVA: 00907501001
Indirizzo: VIA SOLFERINO 32
C.A.P.: 00185 Città: ROMA (RM)

Attività

Descrizione attività: **responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove anche se in circuiti chiusi**
Fatturato: 10.000.000,00 euro

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2022 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2023
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 30mo (trentesimo) giorno successivo a tale data.
Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Disciplina del contratto

La presente appendice è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione consegnate alla stipula della Polizza n. 501225797

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)


Sezioni per l' Assicurato	Premi lordi annui
RCT Imprese Edili, Imprese Industriali, Rischi Diversi	
Totale	

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte:
Periodicità del pagamento: Semestrale Prossima data di pagamento: 30/06/2023
Importo alla firma:

Informazioni sul premio

Il presente contratto prevede il diritto di recesso annuale da parte del solo Assicurato come da art. "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.



01G 00002110053963




Appendice di Variazione

Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Responsabilita' civile verso terzi (rct)	Massimale	euro 25.000.000,00 per sinistro euro 25.000.000,00 per persona euro 25.000.000,00 per cose e/o animali
	Franchigia	Nessuna franchigia
Attivita' complementare esterna		
Committenza auto	Franchigia	euro 500,00 per ogni sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia	500 euro per ogni mezzo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni da interruzioni o sospensioni di attivita'	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 1500 euro
Estensioni diverse		
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza		
Parcheggio di competenza dell'assicurato	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Responsabilita' personale di quadri e dirigenti		
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti		

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.



01G 0002110053963



Appendice di Variazione

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Rimb.Premi netti (2)	Saldo premio imp. firma	Aliquota Imposta	Importo imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale						
Totali						

- (1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del pre prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato
 (2) Il rimborso è dovuto per effetto della compensazione del pre

Condizioni di assicurazione

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE.


SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 - Durata del contratto

- 2 - Decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4 - Modifiche dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio 6 - Altre assicurazioni
- 7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta 8 - Diritto di rivalsa
- 9 - Forma delle comunicazioni 10 - Foro competente esclusivo 11 - Oneri fiscali
- 12 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 13 - Oggetto dell'assicurazione 14 - Soggetti assicurati
- 15 - Estensioni di garanzia



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

- 16 - Estensione del novero di "terzi"
- 17 - Massimali assicurati
- 18 - Priorità di destinazione dei massimali
- 19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio 20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 21 - Durata della garanzia
- 22 - Estensione territoriale
- 23 - Esclusioni
- 24 - Calcolo del premio
- 25 - Frazionamento del premio
- 26 - Obblighi in caso di sinistro
- 27 - Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle ore 24,00 del 31/12/2023, con opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30.6. (trenta giugno) dell'anno precedente a quello di rinnovo e possibilità alla scadenza di proroga tecnica (art.106 D.Legls. 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni) di ulteriori 12 mesi per l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

2 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il termine previsto al successivo art.20) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.


4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 - Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.



01G 0002110053963



Appendice n. 211005396

Appendice di Variazione

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

La presente appendice e' parte integrante della polizza n. 501225797 cui si riferisce.

Condizioni particolari di polizza

Proroga del termine di pagamento del Premio

Giorni di mora previsti: 60

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RCT Rischi Diversi

Oggetto dell'Assicurazione:

L'Assicurazione viene prestata per la Responsabilita' Civile verso Terzi derivante all' Assicurato dall'esercizio dell'attivita' sopra indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

Conteggio del Premio


Garanzia	Elemento	Valore (in euro)	Tasso (per mille)	Premio (in euro)
Responsabilità Civile verso Terzi	Fatturato			
Totali				

Il premio imponibile sopra riportato è al netto di eventuali addizionali per il frazionamento.

La somma dovuta alla Società a titolo di premio minimo per la presente sezione per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potrà essere inferiore all'importo totale sopra indicato oltre le imposte.

Avvertenza:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verrà effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

8 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei termini previsti dal successivo art.23) - Esclusioni.

9 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

10 - Foro competente esclusivo

Per ogni controversia è competente l'Autorità in cui ha sede la Contraente.

11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente e si applicano ai premi nella misura stabilita dalla vigente legislazione:

12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE


13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

La garanzia ha effetto - per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva - nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.



Appendice di Variazione

Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso pi` polizze specifiche (RCT e RCA) in relazione alle diverse categorie di soggetti assicurati.

La presente Copertura si riferisce alla sola Responsabilità Civile che possa derivare dall'Assicurato RCT con esclusione di ogni forma di responsabilità a carico dell'Organizzazione derivante dalla circolazione dei veicoli.

14 - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i costruttori;
- d) i meccanici o tecnici impiegati dal concorrente o dalle scuderie;
- e) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
- f) i direttori di gara;
- g) gli ufficiali di gara.

15 - Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

- a) Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti.

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che } legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.

La garanzia } prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.17) e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

16 - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).

17 - Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara } operante fino alla concorrenza dei massimali:

- euro 25.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
- euro 25.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, e di
- euro 25.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualsiasi il numero delle vittime e cose danneggiate.

E' obbligo della Compagnia fornire, entro 96 ore dalla richiesta, il preventivo all'organizzatore che volesse richiedere, a sua cura e spese, un innalzamento dei massimali di polizza e/o delle tipologie di rischio assicurato e/o dei soggetti assicurati per la gara dallo stesso organizzata.

18 - Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art.15) - Estensioni di Garanzia, la garanzia } prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente art.17) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato art.15).

19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio


Premesso che la Contraente corrisponde anticipatamente per quale minimo garantito il premio annuale, calcolato sulla base degli elementi di cui al successivo art.24 e con il frazionamento indicato al successivo art.25; ci| premesso, la Contraente, entro i trenta giorni successivi ad ognuna delle rate di cui al citato art.25, si impegna a trasmettere alla Società il dato consuntivo, relativo a tutte le gare svolte nel precedente semestre, del numero effettivo dei partecipanti alle suddette gare; tale dato consuntivo equivale al numero dei concorrenti effettivamente autorizzati allo svolgimento della gara sulla base delle verifiche preliminari effettuate.

Al termine dell'annualità assicurativa del 31/12/2019, dopo aver ricevuto dalla Contraente il dato consuntivo relativo all'ultimo semestre con la tempistica sopra precisata, la Società proceder{ all'emissione di apposita appendice di regolazione del premio integrativo, calcolata sulla base di tutte le comunicazioni periodiche dei dati consuntivi.

Tale appendice di regolazione del premio verrà regolata come di seguito indicato:

1. qualora la regolazione del premio sia attiva per la Società, il relativo premio dovrà essere ad essa corrisposto dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione;
2. qualora la regolazione del premio sia passiva per la Società, quest'ultima entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione dovrà corrispondere alla Contraente il relativo premio, al netto delle imposte.

20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singola manifestazione assicurata dal presente contratto, decorre e scade come previsto dal successivo art.21) - Durata della garanzia.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2018, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste } concesso il termine di rispetto di sessanta giorni.

Il termine di cui sopra, deve intendersi ridotto a trenta giorni solo ed esclusivamente per l'ultima rata di premio.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

21 - Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione;
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara;
- test delle vetture non compresi nel programma di gara per le discipline del rally e della velocità in salita.

22 - Estensione territoriale


La garanzia di cui alla presente polizza } valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.

23 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non } operante:

- a) se il conduttore non } abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non } effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se la gara o competizione sportiva non } autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non } approvato dai competenti Organi Sportivi dell'ACI - Direzione per lo Sport Automobilistico;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

24 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo della presente polizza } calcolato sulla base dei seguenti elementi:

1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;

2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno } considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;

3) numero di partecipanti.

25 - Frazionamento del premio

Il premio annuo lordo totale } suddiviso in n° 2 (due) rate con scadenza, rispettivamente fissate al 30/6 e 31/12.

26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale } assegnata la polizza, in deroga all'art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne } venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

27 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende n] delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONE


Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

1

Durata del contratto

3



01G 00002110053963



Appendice n. 211005396

Appendice di Variazione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

9

Recesso in caso di sinistro

delle Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

13

Oggetto dell'assicurazione

15

Estensioni di garanzia

17

Massimali assicurati

19

Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio

20

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

22

Estensione territoriale

23

Esclusioni

26

Obblighi in caso di sinistro, estensione termine di denuncia sinistro

27

Gestione delle vertenze

SEZIONE PREMI

SETTORE

DISCIPLINA

N° GARE


NUMERO MEDIO DI VETTURE PARTECIPANTI

AUTOSTORICHE

rally AS


49

37




Appendice di Variazione

AUTOSTORICHE	regolarità AS
107	61
AUTOSTORICHE	velocità in circuito AS
13	71
AUTOSTORICHE	velocità salita AS
25	77
ENERGIE ALTERNATIVE	ecorally
8	2
FORMULA CHALLENGE	formula challenge
16	38
FUORISTRADA	Cross Country Rally
6	21
FUORISTRADA	regolarità fuoristrada
7	29
FUORISTRADA	trial 4x4
11	25
FUORISTRADA	velocità fuoristrada
6	12
KARTING	karting
184	85
KARTING	karting endurance
9	23
NON AGONISTICHE	parata am/dimostrazioni
12	139
NON AGONISTICHE	parata as/dimostrazioni
11	39
NON AGONISTICHE	raduni
27	29
OFF ROAD	accelerazione



Appendice di Variazione

5	35
OFF ROAD	atipiche sperimentali
17	29
OFF ROAD	drifting
3	45
OFF ROAD	rallycross
3	42
OFF ROAD	velocità su ghiaccio
5	15
OFF ROAD	velocità su terra
6	75
RALLY	rally
93	66
RALLY	rally day
26	74
RALLY	rally in circuito
2	190
RALLY	ronde
11	99
REGOLARITA'	reg. turistica AM
11	84
REGOLARITA'	regolarità classica AM
3	52
SLALOM	slalom
111	69
TEST	test
14	3
VELOCITA' CIRCUITO	pre-agonistica
2	28



Appendice n. 211005396

Appendice di Variazione

VELOCITA' CIRCUITO	velocita in circuito AM
62	70
VELOCITA' CIRCUITO	velocita minimianti
3	164
VELOCITA' SALITA	velocita salita AM
27	144
gymkana	
12	14

Premio imponibile annua'

Premio lordo annuale:

Rc Attività**Lavoratori dipendenti**Numero totale di lavoratori dipendenti **50**
di cui operai **0****Retribuzioni e compensi erogati nell'ultimo esercizio**Per il numero totale dei dipendenti **0,00 euro****Stabilimenti del proponente**Presenza di insediamenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento **no**
Subappalto **no****Dichiarazioni sui precedenti assicurativi**Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **no**Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **si**

Descrizione del rischio .

Compagnia **ALLIANZ**Ulteriore rischio **no**In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall'Assicuratore? **no**Sinistri nel quinquennio precedente? **no**

01G 00002110053963



Appendice n. 211005396

Appendice di Variazione



01G 00002110053963



Appendice n. 211005396

Appendice di Variazione

Il contraente prende atto che la valutazione del rischio e la determinazione del premio sono stati effettuati sulla base del "questionario" allegato alla presente che dichiara di conoscere.

Firma del Contraente/Delegato 

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;


- copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;

- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;

- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

~ , Allianz S.p.A. 

Firma del Contraente/Delegato 

01G 00002110053963



Appendice n. 211005396

Appendice di Variazione

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Articolo - Proroga dell' assicurazione
- Articolo - Recesso in caso di sinistro
- Articolo - Regolazione del Premio (sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento della differenza dovuta)
- Articolo - Esclusioni

Firma del Contraente/Delegato




- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo manifestato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario



Firma del Contraente/Delegato



Appendice n. 211005396

Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco
Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Ass.n.018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.01

Appendice n. 211005396
a polizza n. 501225797

Codice di autorizzazione: 5X099P6088
Agenzia: 346000
ROMA CIVITUS

Condizioni di assicurazione

SOMMARIO

DEFINIZIONI

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

- CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicurazione: il contratto di Assicurazione;

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione;

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in cifra fissa;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;

Impresa: Allianz S.p.A.

Massimale per persona: il limite di indennizzo - nell'ambito del massimale per sinistro - che l'Impresa può essere tenuta a pagare in conseguenza di danno a una singola persona che abbia cagionato alla stessa la morte o lesioni personali, qualunque sia il numero dei titolari aventi diritto ad un risarcimento in relazione a tale danno;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa;

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

Scoperto: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale;

Sinistro RCT: il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;

Appaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di committente ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

Subappaltatore: la persona fisica o giuridica, avente sede e stabilimento in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, cui l'assicurato in qualità di Appaltatore ha affidato in subappalto il compimento di un'opera o di un servizio nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

Condizioni di assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Durata e proroga dell'Assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Contraente è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 30 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa può recedere dal Contratto con preavviso di 30 giorni.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso.

Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

Condizioni di assicurazione

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Agli effetti della garanzia Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato deve denunciare all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa soltanto gli infortuni:

- per i quali sia stato intrapreso procedimento giudiziario a norma delle vigenti leggi, oppure
- per i quali sia stata intrapresa un'azione di regresso o di surroga da parte di INAIL e/o INPS oppure
- che abbiano determinato la morte o lesioni gravi o gravissime ai sensi dell'art. 583 del Codice Penale.

Gestione delle vertenze - Spese di resistenza

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, in sede civile, penale, amministrativa a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Impresa ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale sostenute dall'Assicurato.

Regolazione del premio

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa, in relazione a quanto previsto nel contratto, gli elementi variabili previsti in polizza, ovvero:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori, nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati, i compensi riconosciuti all'azienda somministratrice e le retribuzioni dei lavoratori in distacco;
- il volume di affari (Fatturato con esclusione dell'IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'Impresa.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento (polizze con tacito rinnovo o pluriennali)

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. Resta fermo il diritto dell'Impresa di agire giudizialmente per il recupero del maggior premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente o l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, l'Impresa, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Condizioni di assicurazione

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75 % dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati a terzi nell'esercizio di attività di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza.

L'Assicurazione viene prestata anche per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente di lavori ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata nonché per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle imprese subappaltatrici mentre eseguono i lavori medesimi.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La presente garanzia vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, per i danni subiti da terzi.

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:

- il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli;
- quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli;
- i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in polizza.

Sono considerati terzi limitatamente agli infortuni che abbiano come conseguenza morte e lesioni personali gravi o gravissime (Art. 583 del Codice Penale):

- i titolari di ditte terze e le persone di cui questi ultimi debbano rispondere,
 - i prestatori di opera e servizi (art. 2222 c.c.)
- che subiscano il danno mentre prendono parte manuale all'attività descritta in polizza.

Esclusioni

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi non copre la responsabilità per i danni:

- derivanti naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività assicurata;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantigli direttamente dalla legge;
- da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- da proprietà o uso di aeromobili e natanti;
- da uso di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, compresi i software;
- alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- conseguenti a:
 - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;

Condizioni di assicurazione

- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- da furto;
- a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis e 1786 del Codice Civile (cose portate o consegnate in alberghi, pensioni e simili);
- a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- a condutture e impianti sotterranei e subacquei;
- a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- cagionati da:
 - prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - opere, installazioni in genere, attività di riparazione, manutenzione o posa in opera, dopo l'ultimazione dei lavori;
- derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- verificatisi in connessione con detenzione o impiego di esplosivi;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ad aeromobili;
- derivanti da attività relative ad impianti o installazioni in mare non saldamente assicurati alla riva;
- da amianto;
- da campi elettromagnetici;
- punitivi di qualunque natura;
- da organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente per quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
- derivanti da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.

Validità territoriale RCT

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Proroga del termine per il pagamento del Premio

A parziale deroga dell'Articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", il termine utile per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende elevato a giorni <indicata in Scheda di Polizza>.

CONDIZIONI PARTICOLARI RCT/O

Assicurazione di secondo rischio (RCT/O)

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione con Compagnia <indicata in Scheda di Polizza> per i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi

- Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata;
- con il limite di Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per danni a cose ed animali;

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro

- Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per sinistro;
- con il limite di Euro <Importo indicato in Scheda di Polizza> per ogni persona infortunata,

la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, entro i massimali indicati nella presente polizza; ciò anche nell'eventualità di annullamento od inefficacia totale o parziale dell'Assicurazione in primo rischio, nel qual caso i massimali della stessa rimarranno a carico dell'Assicurato.

Condizioni di assicurazione

Attività complementare esterna

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio di attività esterne di carattere complementare e accessorio a quella dichiarata in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievo di materiali e/o merci, comprese le operazioni di carico e scarico anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici, fermo restando che sono comunque esclusi i rischi inerenti alla circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate.

Rischio Cyber

Per Evento Cyber si intende:

Violazione della Privacy e dei Dati: l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dall'Assicurato o per i quali l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.

Violazione del Sistema Informatico: l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, oppure l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Esclusione

Ad integrazione delle condizioni generali di polizza le esclusioni si intendono così modificate:

Sono esclusi tutti i danni di natura patrimoniale derivanti da un Evento Cyber come definito nelle definizioni di polizza.

Restano invece compresi in polizza i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di un Evento Cyber così come definito nelle definizioni di polizza.

Committenza auto

L'Assicurazione è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate ove il trasporto sia consentito dalla legge.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili.

La presente estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine, con esclusione dei danni ad aeromobili, navi e imbarcazioni in genere ed alle cose trasportate sui mezzi stessi.

Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio dei mezzi stessi, nonché quelli conseguenti a mancato uso.

La presente garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia copre i danni diretti e materiali ai veicoli di terzi, esclusi quelli dei prestatori di lavoro, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori ed è prestata previa applicazione, per ogni veicolo, di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza, sia esso o meno in consegna o custodia dell'Assicurato.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi copre i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Estensioni diverse

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di ordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, meeting, cene, congressi, sfilate ed eventi in genere, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dall'esistenza della mensa aziendale e del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "Terzi". Si dà atto che della mensa possono usufruire occasionalmente anche estranei;
- dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermeria e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;

Condizioni di assicurazione

- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande;
- dall'organizzazione di attività ricreative dopolavoristiche e sportive comprese le gite aziendali, con esclusione dei danni connessi all'uso e circolazione di veicoli a motore, unità naviganti ed aeromobili;
- dall'impiego da parte dell'Assicurato o dei propri prestatori di lavoro di biciclette, ciclomotori e mezzi di trasporto a mano sia all'interno delle aree occupate dall'Assicurato che all'esterno;
- dall'esistenza, nell'ambito dell'azienda, di muri di cinta, tettoie, cancelli per passaggi pedonali, porte e cancelli manovrati elettricamente;
- dalla proprietà e manutenzione di strade private e parcheggi facenti parte del complesso industriale;
- dall'eventuale esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- dall'esistenza di una squadra antincendio;
- dall'esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
- dal compimento di operazioni di carico e scarico o di movimentazione delle merci all'interno dell'azienda, effettuate sia manualmente che con mezzi meccanici dai prestatori di lavoro;
- dall'organizzazione di corsi di istruzione e addestramento tecnici e pratici, purché tenuti nelle aree interne di stabilimenti, uffici e loro dipendenze.

Franchigia per ogni sinistro

L'Assicurazione si intende prestata previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia, come indicato nella Scheda di Polizza, per ogni sinistro anche in deroga a franchigie minori previste dalle singole condizioni particolari. Qualora condizioni particolari prevedano franchigie di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Articolo "Esclusioni", la garanzia è estesa ai danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori stessi e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.

Parcheggio di competenza dell'Assicurato

La garanzia copre il rischio derivante dalla proprietà e dalla gestione di un'area - di pertinenza dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata - adibita a parcheggio dei veicoli dei prestatori di lavoro, visitatori o fornitori, all'interno dell'ubicazione dove si svolge l'attività.

La presente garanzia viene prestata fino a concorrenza del massimo indennizzo specifico e previa applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia come indicato nella Scheda di Polizza.

Restano comunque esclusi i danni conseguenti a furto, rapina, atti vandalici, incendio dei veicoli e i danni alle cose in essi contenuti.

Responsabilità personale di quadri e dirigenti

L'Assicurazione vale, entro i massimali pattuiti per la R.C.T., anche per la responsabilità civile personale di quadri e dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a cose o animali nello svolgimento delle loro mansioni.

E' escluso dal novero dei terzi l'Assicurato stesso.

Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

Appendice n. 211005396

Condizioni di assicurazione

Il massimale pattuito per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti

A parziale deroga dell'Articolo "Persone non considerate terzi" sono considerati terzi i titolari e i dipendenti di imprese - quali imprese di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione.

Appendice di Variazione

Contraente - Assicurato

Ragione Sociale: A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Codice fiscale/Partita IVA: 00907501001
Indirizzo: VIA SOLFERINO 32
C.A.P.: 00185 Città: ROMA (RM)

Attività

Descrizione attività: **responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove anche se in circuiti chiusi**
Fatturato: 10.000.000,00 euro

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 31/12/2022 Scadenza: ore 24:00 del 31/12/2023
Durata: anni 1 / mesi 0 / giorni 0
Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Clausola "Proroga termini di pagamento del Premio"

A parziale deroga di quanto previsto in polizza in riferimento al pagamento del premio e quindi all'effetto della copertura assicurativa, si conviene quanto segue:
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il 30mo (trentesimo) giorno successivo a tale data.
Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Disciplina del contratto

La presente appendice è disciplinata dagli articoli delle Condizioni di assicurazione consegnate alla stipula della Polizza n. 501225797

Sezioni operanti e dettaglio premi (importi espressi in euro)


Sezioni per l' Assicurato	Premi lordi annui
RCT Imprese Edili, Imprese Industriali, Rischi Diversi	
Totale	

Premio

Importo annuo comprensivo delle imposte: 1.080.001,00 euro
Periodicità del pagamento: Semestrale Prossima data di pagamento: 30/06/2023
Importo alla firma: 540.000,50 euro

Informazioni sul premio

Il presente contratto prevede il diritto di recesso annuale da parte del solo Assicurato come da art. "Durata e proroga dell'Assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.



Appendice di Variazione

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

La presente appendice e' parte integrante della polizza n. **501225797** cui si riferisce.

Condizioni particolari di polizza

Proroga del termine di pagamento del Premio
Giorni di mora previsti: **60**

Dettaglio delle garanzie prestate

Sezione RCT Rischi Diversi

Oggetto dell'Assicurazione:

L'Assicurazione viene prestata per la Responsabilita' Civile verso Terzi derivante all' Assicurato dall'esercizio dell'attivit  sopra indicata, nei limiti dei massimali sotto riportati, alle condizioni e con i limiti specificati nella presente polizza.

Conteggio del Premio


Garanzia	Elemento	Valore (in euro)	Tasso (per mille)	Premio (in euro)
Responsabilit� Civile verso Terzi	Fatturato			
Totali				

Il premio imponibile sopra riportato   al netto di eventuali addizionali per il frazionamento.

La somma dovuta alla Societ  a titolo di premio minimo per la presente sezione per ciascun periodo assicurativo annuo (o minor periodo prestabilito) in nessun caso potr  essere inferiore all'importo totale sopra indicato oltre le imposte.

Avvertenza:

- Il pagamento dell'indennizzo dovuto dall'Impresa, verr  effettuato in considerazione delle limitazioni e/o detrazioni di seguito indicate.
- I massimali ed i limiti di indennizzo si intendono per periodo di assicurazione.



01G 00002110053963




Appendice di Variazione

Massimali, Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti

Responsabilita' civile verso terzi (rct)	Massimale	euro 25.000.000,00 per sinistro euro 25.000.000,00 per persona euro 25.000.000,00 per cose e/o animali
	Franchigia	Nessuna franchigia
Attivita' complementare esterna		
Committenza auto	Franchigia	euro 500,00 per ogni sinistro
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia	500 euro per ogni mezzo danneggiato
Danni a veicoli in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori esclusi i veicoli dei prestatori di lavoro	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Danni da interruzioni o sospensioni di attivita'	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 1500 euro
Estensioni diverse		
Lavori presso terzi: danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Lavori presso terzi: danni da incendio di cose dell'Assicurato	Limite di indennizzo	euro 150.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Scoperto	scoperto per ogni sinistro pari a 10,00 % con il minimo di 500 euro
Mancato o insufficiente servizio di vigilanza		
Parcheggio di competenza dell'assicurato	Limite di indennizzo	euro 50.000,00 per uno o piu' sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo annuo di assicurazione o dell'eventuale minor periodo
	Franchigia	500 euro per ogni veicolo danneggiato
Responsabilita' personale di quadri e dirigenti		
Terzi dipendenti di altre imprese, fornitori, consulenti		

Clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni

Il Contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Ai sensi dell'art.3 comma 5, L.136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto d'appalto devono essere eseguite avvalendosi di uno o più conti correnti accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'art. 3 comma 1, L.136/2010, riportando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG), richiesto dal Contraente e attribuito dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L.3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP), come previsto dall'art. 3 comma 5, L.136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)

Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Rimb.Premi netti (2)	Saldo premio imp. firma	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale						0
Totale						0

- (1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del premio la prima rata è comprensiva del costo per pagamento frazionato ecc.
 (2) Il rimborso è dovuto per effetto della compensazione del premio

Condizioni di assicurazione

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE.


SOMMARIO

Norme che regolano l'assicurazione in generale 1 - Durata del contratto

- 2 - Decorrenza della garanzia
- 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 4 - Modifiche dell'assicurazione
- 5 - Aggravamento del rischio 6 - Altre assicurazioni
- 7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta 8 - Diritto di rivalsa
- 9 - Forma delle comunicazioni 10 - Foro competente esclusivo 11 - Oneri fiscali
- 12 - Rinvio alle norme di legge

Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

- 13 - Oggetto dell'assicurazione 14 - Soggetti assicurati
- 15 - Estensioni di garanzia



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

16 - Estensione del novero di "terzi"

17 - Massimali assicurati

18 - Priorità di destinazione dei massimali

19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio 20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

21 - Durata della garanzia

22 - Estensione territoriale

23 - Esclusioni

24 - Calcolo del premio

25 - Frazionamento del premio

26 - Obblighi in caso di sinistro

27 - Gestione delle vertenze

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata dalle ore 24,00 del 31/12/2022 alle ore 24,00 del 31/12/2023, con opzione per l'assicurato di rinnovo per un ulteriore anno da comunicarsi alla Compagnia, entro il 30.6. (trenta giugno) dell'anno precedente a quello di rinnovo e possibilità alla scadenza di proroga tecnica (art.106 D.Legls. 50/2016 e succ. modifiche e integrazioni) di ulteriori 12 mesi per l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio.

2 - Decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga entro il termine previsto al successivo art.20) - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice civile.

4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

5 - Aggravamento del rischio

La Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza che possa comportare un aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare le conseguenze previste dall'art.1898 del Codice Civile.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6 - Altre assicurazioni

Nel caso in cui sullo stesso rischio siano presenti due o più coperture assicurative, in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

7 - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e la Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

8 - Diritto di rivalsa

La Società si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei termini previsti dal successivo art.23) - Esclusioni.

9 - Forma delle comunicazioni

Ogni comunicazione deve essere inoltrata per iscritto e trasmessa all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata, telefax, telegramma o posta elettronica.

10 - Foro competente esclusivo

Per ogni controversia è competente l'Autorità in cui ha sede la Contraente.

11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente e si applicano ai premi nella misura stabilita dalla vigente legislazione:

12 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge del diritto italiano.

NORME CHE REGOLANO LA COPERTURA DI RESPONSABILITA' CIVILE OBBLIGATORIA DEGLI ORGANIZZATORI DI GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE AUTOMOBILISTICHE


13 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza, la responsabilità civile obbligatoria derivante all'Assicurato nella sua qualità di Organizzatore di gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore, compresi i kart, e le relative prove anche se in circuiti chiusi e pertanto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124 del D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., copre la responsabilità dell'Organizzatore e degli altri obbligati per i danni causati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi ed ai veicoli da essi adoperati.

La garanzia ha effetto - per ciascun veicolo partecipante alla gara o competizione sportiva - nel momento in cui esso viene consegnato, per ordine della direzione di gara, agli addetti alle verifiche preliminari e termina nel momento in cui, sempre per ordine della direzione di gara, esso viene riconsegnato dagli addetti alle verifiche finali.

L'effettuazione delle suddette verifiche, il posizionamento del parco assistenza e del percorso per raggiungerlo, nonché i relativi orari, costituiscono elementi che debbono essere previsti dal regolamento particolare di gara e risultare su di esso, pena la decadenza della garanzia.

La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile delle persone delle quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere per legge.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Si precisa che la copertura può essere stipulata anche attraverso più polizze specifiche (RCT e RCA) in relazione alle diverse categorie di soggetti assicurati.

La presente Copertura si riferisce alla sola Responsabilità Civile che possa derivare dall'Assicurato RCT con esclusione di ogni forma di responsabilità a carico dell'Organizzazione derivante dalla circolazione dei veicoli.

14 - Soggetti assicurati

A titolo esemplificativo, sono considerati "soggetti attivi" tutelati dalla copertura assicurativa:

- a) gli organizzatori;
- b) i proprietari dei veicoli;
- c) i costruttori;
- d) i meccanici o tecnici impiegati dal concorrente o dalle scuderie;
- e) gli organi di controllo della Pubblica Amministrazione;
- f) i direttori di gara;
- g) gli ufficiali di gara.

15 - Estensioni di garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto sono, inoltre, estese alle seguenti fattispecie:

- a) Responsabilità Civile dell'organizzazione per danni non causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti.

La Società assicura, sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione, in quanto compatibili, la responsabilità dell'organizzatore per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere, da tutto ciò che } legato ed utilizzato per l'organizzazione della gara.


La garanzia } prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel successivo art.17) e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali, se previste.

Limitatamente ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature, dai servizi, e dalle installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi anche gli addetti all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore, nonché i piloti, gli addetti ai servizi dei veicoli e le case concorrenti sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

Per i dipendenti dell'organizzatore soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui al D.P.R. n.1124/1965, l'assicurazione vale per le sole somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'organizzatore medesimo o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonché per le somme che l'organizzatore fosse tenuto a pagare in seguito all'azione di regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11 del predetto D.P.R.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto;
- alle cose altrui derivanti da incendio delle cose dell'Assicurato.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

16 - Estensione del novero di "terzi"

Ai fini della presente polizza, sono considerati terzi anche:

a) i componenti il comitato organizzatore della gara o competizione sportiva, gli ufficiali di gara, i dipendenti e gli ausiliari addetti ai servizi ed all'organizzazione dell'evento motoristico, sempreché non sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno.

In tale ambito sono compresi i passeggeri con licenza sportiva dei veicoli di servizio necessari per lo svolgimento della manifestazione anche se non espressamente menzionati dal Regolamento Particolare di gara (semplificativamente safety car, vetture scopa, vetture apripista, vettura ricognizione del percorso e del delegato all'allestimento del percorso e dell'ispettore/tutor/supervisore alla sicurezza).

17 - Massimali assicurati

Per i rischi prestati dalla presente polizza, la garanzia per ogni singola gara } operante fino alla concorrenza dei massimali:

- euro 25.000.000,00 per sinistro, con il limite di:
- euro 25.000.000,00 per danni alla persona, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte, e di
- euro 25.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualsiasi il numero delle vittime e cose danneggiate.

E' obbligo della Compagnia fornire, entro 96 ore dalla richiesta, il preventivo all'organizzatore che volesse richiedere, a sua cura e spese, un innalzamento dei massimali di polizza e/o delle tipologie di rischio assicurato e/o dei soggetti assicurati per la gara dallo stesso organizzata.

18 - Priorità di destinazione dei massimali

Per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art.15) - Estensioni di Garanzia, la garanzia } prestata in base agli stessi massimali di Responsabilità Civile indicati nel precedente art.17) - Massimali assicurati i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi previsti dal citato art.15).

19 - Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio


Premesso che la Contraente corrisponde anticipatamente per quale minimo garantito il premio annuale, calcolato sulla base degli elementi di cui al successivo art.24 e con il frazionamento indicato al successivo art.25; ci} premesso, la Contraente, entro i trenta giorni successivi ad ognuna delle rate di cui al citato art.25, si impegna a trasmettere alla Società il dato consuntivo, relativo a tutte le gare svolte nel precedente semestre, del numero effettivo dei partecipanti alle suddette gare; tale dato consuntivo equivale al numero dei concorrenti effettivamente autorizzati allo svolgimento della gara sulla base delle verifiche preliminari effettuate.

Al termine dell'annualità assicurativa del 31/12/2019, dopo aver ricevuto dalla Contraente il dato consuntivo relativo all'ultimo semestre con la tempistica sopra precisata, la Società proceder{ all'emissione di apposita appendice di regolazione del premio integrativo, calcolata sulla base di tutte le comunicazioni periodiche dei dati consuntivi.

Tale appendice di regolazione del premio verrà regolata come di seguito indicato:

1. qualora la regolazione del premio sia attiva per la Società, il relativo premio dovrà essere ad essa corrisposto dalla Contraente entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione;
2. qualora la regolazione del premio sia passiva per la Società, quest'ultima entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice di regolazione dovrà corrispondere alla Contraente il relativo premio, al netto delle imposte.

20 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in polizza.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singola manifestazione assicurata dal presente contratto, decorre e scade come previsto dal successivo art.21) - Durata della garanzia.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del 31 dicembre 2018, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste } concesso il termine di rispetto di sessanta giorni.

Il termine di cui sopra, deve intendersi ridotto a trenta giorni solo ed esclusivamente per l'ultima rata di premio.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24,00 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

21 - Durata della garanzia

La durata della garanzia prestata con il presente contratto coincide con la durata complessiva della singola gara o competizione, pertanto, ai fini della presente copertura, sono equiparate a "gara":

- le relative prove ufficiali;
- le verifiche preliminari e finali, amministrative, tecniche e/o sportive;
- i trasferimenti, se consentiti dal regolamento particolare di gara e per il tempo strettamente necessario alla loro effettuazione;
- qualsiasi altra operazione prevista dallo specifico regolamento di gara;
- test delle vetture non compresi nel programma di gara per le discipline del rally e della velocità in salita.

22 - Estensione territoriale


La garanzia di cui alla presente polizza } valida per le gare o competizioni sportive motoristiche svolte nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Sono tuttavia compresi in garanzia eventuali percorsi (interi o tratti) oltre i predetti limiti territoriali a condizione che essi siano espressamente previsti dal regolamento particolare di gara.

23 - Esclusioni

La garanzia di cui alla presente polizza non } operante:

- a) se il conduttore non } abilitato a norma delle vigenti disposizioni in materia di partecipazione alle gare o competizioni sportive;
- b) per i danni subiti dai terzi trasportati, quando il trasporto non } effettuato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, al regolamento di gara, alle indicazioni della carta di circolazione;
- c) se la gara o competizione sportiva non } autorizzata dalle competenti Autorità;
- d) se il regolamento di gara non } approvato dai competenti Organi Sportivi dell'ACI - Direzione per lo Sport Automobilistico;
- e) in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti.



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società non sia in grado di opporre eccezioni in base al comma 2 dell'art.144 del D. Lgs. 209/2005, la stessa si riserva il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto corrispondere al/ai terzo/i danneggiato/i.

24 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo della presente polizza } calcolato sulla base dei seguenti elementi:

1) tipologia della gara o della manifestazione sportiva;

2) durata in giorni: a tal fine si precisa che ogni giorno } considerato intero, indipendentemente dal numero di ore nei quali si svolgono le operazioni di gara;

3) numero di partecipanti.

25 - Frazionamento del premio

Il premio annuo lordo totale } suddiviso in n° 2 (due) rate con scadenza, rispettivamente fissate al 30/6 e 31/12.

26 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, la Contraente deve darne avviso scritto alla Società alla quale } assegnata la polizza, in deroga all'art.1913 del Codice Civile, entro trenta giorni da quando il competente Ufficio e/o Servizio ne } venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

La denuncia di sinistro deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'evento, le cause che lo hanno determinato, le conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni e deve essere corredata con copia dell'incartamento di chiusura redatto dal Direttore di gara.

27 - Gestione delle vertenze

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta della responsabilità o del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Resta ferma la facoltà dell'Assicurato, a sua cura e spese, di nominare un proprio difensore.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende n] delle spese di giustizia penale.

DICHIARAZIONE


Ad ogni effetto di legge nonché ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

1

Durata del contratto

3



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

9

Recesso in caso di sinistro

delle Norme che regolano la copertura di responsabilità civile obbligatoria degli organizzatori di gare e competizioni sportive automobilistiche

13

Oggetto dell'assicurazione

15

Estensioni di garanzia

17

Massimali assicurati

19

Determinazione del premio; incasso degli acconti e regolazione del premio

20

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

22

Estensione territoriale

23

Esclusioni

26

Obblighi in caso di sinistro, estensione termine di denuncia sinistro

27

Gestione delle vertenze

SEZIONE PREMI

SETTORE

DISCIPLINA

N° GARE


NUMERO MEDIO DI VETTURE PARTECIPANTI

AUTOSTORICHE

rally AS

49

37




01G 00002110053963




Appendice di Variazione

AUTOSTORICHE	regolarità AS
107	61
AUTOSTORICHE	velocità in circuito AS
13	71
AUTOSTORICHE	velocità salita AS
25	77
ENERGIE ALTERNATIVE	ecorally
8	2
FORMULA CHALLENGE	formula challenge
16	38
FUORISTRADA	Cross Country Rally
6	21
FUORISTRADA	regolarità fuoristrada
7	29
FUORISTRADA	trial 4x4
11	25
FUORISTRADA	velocità fuoristrada
6	12
KARTING	karting
184	85
KARTING	karting endurance
9	23
NON AGONISTICHE	parata am/dimostrazioni
12	139
NON AGONISTICHE	parata as/dimostrazioni
11	39
NON AGONISTICHE	raduni
27	29
OFF ROAD	accelerazione



Appendice di Variazione

5	35
OFF ROAD	atipiche sperimentali
17	29
OFF ROAD	drifting
3	45
OFF ROAD	rallycross
3	42
OFF ROAD	velocità su ghiaccio
5	15
OFF ROAD	velocità su terra
6	75
RALLY	rally
93	66
RALLY	rally day
26	74
RALLY	rally in circuito
2	190
RALLY	ronde
11	99
REGOLARITA'	reg. turistica AM
11	84
REGOLARITA'	regolarità classica AM
3	52
SLALOM	slalom
111	69
TEST	test
14	3
VELOCITA' CIRCUITO	pre-agonistica
2	28



Appendice di Variazione


VELOCITA' CIRCUITO	velocita in circuito AM
62	70
VELOCITA' CIRCUITO	velocita minimpianti
3	164
VELOCITA' SALITA	velocita salita AM
27	144
gymkana	
12	14

Premio imponibile ann:


Premio lordo annuale:

Rc Attività**Lavoratori dipendenti**Numero totale di lavoratori dipendenti **50**
di cui operai **0****Retribuzioni e compensi erogati nell'ultimo esercizio**Per il numero totale dei dipendenti **0,00 euro****Stabilimenti del proponente**Presenza di insediamenti nelle immediate vicinanze dello stabilimento **no**
Subappalto **no****Dichiarazioni sui precedenti assicurativi**Il proponente è assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **no**Il proponente è stato in passato assicurato per i rischi dei quali si fa richiesta? **si**

Descrizione del rischio .

Compagnia **ALLIANZ**Ulteriore rischio **no**In particolare, le precedenti polizze che il proponente ha citato sono state disdettate per sinistri dall'Assicuratore? **no**Sinistri nel quinquennio precedente? **no**

Appendice di Variazione



Appendice di Variazione

Il contraente prende atto che la valutazione del rischio e la determinazione del premio sono stati effettuati sulla base del "questionario" allegato alla presente che dichiara di conoscere.

Firma del Contraente/Delegato 

Sottoscrizioni

Il sottoscritto Contraente dichiara:

- di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto:

- copia del documento "Informativa sul distributore" conforme all'allegato 3, del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;

- copia del documento "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP" conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018 e successive modifiche e/o integrazioni;


- di conoscere ed accettare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, in base alle quali è prestata l'Assicurazione;

- di essere consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, le informazioni ed i dati forniti sono essenziali per la validità e l'efficacia del presente contratto e che l'Impresa presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad essi. Il Contraente dichiara inoltre che il presente contratto non contiene cancellature o rettifiche.

Sottoscritto il _____, in _____

Allianz S.p.A.

Firma del Contraente/Delegato 



01G 00002110053963



Appendice di Variazione

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre:

- di approvare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni delle Condizioni di assicurazione:

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

- Articolo - Proroga dell' assicurazione
- Articolo - Recesso in caso di sinistro
- Articolo - Regolazione del Premio (sospensione della garanzia in caso di mancato pagamento della differenza dovuta)
- Articolo - Esclusioni

Firma del Contraente/Delegato

- di essere stato messo in condizione di assumere una decisione informata, avendo considerato le proprie richieste ed esigenze assicurative così come riepilogate nel documento "Riepilogo delle RICHIESTE ED ESIGENZE ASSICURATIVE DEL CLIENTE" e avendo ricevuto dall'Intermediario le informazioni sul prodotto assicurativo.

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente/Delegato

